

IL QUADRO DELLE DECISIONI

Lavoro, il solo ricorso cautelare basta per bloccare la decadenza

a cura di
Andrea Alberto Moramarco

Ricca di rilevanti pronunce è la prima rassegna settimanale di giurisprudenza che attinge dal nuovo sito Norme e Tributi Plus Diritto. In apertura c'è il diritto civile e, nello specifico, il diritto del lavoro con ben tre decisioni.

La prima è della Corte costituzionale (sentenza n. 212/2020) che ha dichiarato illegittimo l'articolo 6, comma 2, della legge 604/1966, con la conseguenza che il **lavoratore che impugna solo con ricorso cautelare anziché con ricorso ordinario** il trasferimento, ovvero altri atti del datore di lavoro soggetti a decadenza, compreso il licenziamento, **non incappa nelle preclusioni** previste dalla legge.

Gli altri due interventi, entrambi in materia di licenziamenti, arrivano dalla Cassazione: per il primo (ordinanza n. 21306), per **individuare i lavoratori destinatari del licenziamento collettivo** per riduzione del personale non è necessario che la comparazione investa l'intero complesso aziendale, purché la **restrizione** dell'indagine a una **singola unità produttiva** sia giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive, che il datore di lavoro ha l'**onere di provare**; per il secondo, (sentenza n. 22075) la **promozione** del lavoratore **in pendenza di procedimento penale** contro il medesimo, di cui il **datore di lavoro è ignaro**, non determina acquiescenza della parte datoriale per rinuncia ad azione disciplinare, con conseguente **legittimità del licenziamento**.

Se l'acquirente ha prima richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto

Diffamazione se si dà atto di indagini senza la verifica degli esiti

Sempre in ambito civile si segnalano altre due pronunce: l'una in materia di consumatori (ordinanza n. 22146), per la quale in merito ai **beni di consumo** affetti da **vizio di conformità** (nel caso di specie una autovettura), se l'acquirente ha inizialmente richiesto la riparazione del bene, **non è preclusa** la possibilità di agire per la **risoluzione** del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, ovvero se la stessa non abbia risolto il problema; l'altra in tema di diffamazione a mezzo stampa (ordinanza n. 21969), secondo cui è diffamatoria la pratica di **richiamare** negli articoli di giornale **atti giudiziari** individuanti **ipotesi accusatorie risalenti nel tempo senza averne verificato gli esiti**, soprattutto se si tratta di indagini preliminari, ovvero atti destinati a sfociare in una conclusione positiva o negativa nei confronti dell'indagato.

Spazzacorrotti non rileva per finanziamento illecito

Molto significativa è anche la selezione per il diritto penale. In primo piano c'è la decisione della Cassazione sul caso Carrai - Fondazione Open (sentenza n. 28796), per la quale l'assimilazione disposta dalla legge Spazzacorrotti tra **fondazioni e partiti politici** non implica un'identità ontologica e ha rilievo soltanto per gli effetti delle specifiche norme che la prevedono, con la conseguente **impossibilità di equiparazione** tra i due soggetti per quanto riguarda il reato di **finanziamento illecito**.

Dalla Suprema corte arrivano poi altre due importanti pronunce: con la prima, in tema di causalità (sentenza n. 28294), richiamando la differenza fra **probabilità statistica** e **probabilità logica**, i giudici di legittimità hanno ribadito che la prova controfattuale della **responsabilità del**

medico nel decesso di un paziente, affetto da gravi patologie tumorali, non può basarsi unicamente sulla applicabilità alla fattispecie della legge statistica individuata, ma deve fondarsi sulla **attendibilità dell'impiego** di tale legge ai fini di una **razionale credibilità dell'accertamento giudiziale**.

Con la seconda, in tema di misure di sicurezza (sentenza n. 28575), la Cassazione ha precisato che se viene concessa la **libertà vigilata con obbligo di dimora** presso una struttura sanitaria, **non è necessario** che l'imputato **per uscire** debba fare espressa **richiesta al giudice**, in quanto le modalità di esecuzione della misura non devono essere tali da snaturare la misura di sicurezza, assimilandola nei fatti a un provvedimento detentivo.

Stretta sui reati sessuali contro i minori

In ambito penale si segnalano ancora due pronunce, entrambe relative a **reati sessuali** commessi contro i **minori**. La Suprema corte ha ritenuto (sentenza n. 28454) sussistente il **reato tentato di atti sessuali con minore**, e non quello di molestia, dinanzi alla condotta dell'**adulto che propone incontri**, mai verificatisi, a un giovane non ancora quattordicenne, dopo un intenso **rapporto telematico e telefonico** a sfondo sessuale; e sottolineato (sentenza n. 28675) come la **sudditanza della moglie** al marito "padre-padrone" che compie **atti sessuali con la figlia** minore **non determina** il riconoscimento delle **attenuanti generiche** per la donna, condannata in concorso in violenza sessuale, in quanto risulta preminente la salvaguardia della salute e della libertà sessuale della figlia minore.

Libero accesso per i documenti reddituali dei coniugi

Infine, per il diritto amministrativo si segnalano la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 19/2020), per la quale il diritto di **accesso ai dati reddituali**, patrimoniali e finanziari di **terzi** è pienamente configurabile e si esercita indipendentemente dalle norme processuali civilistiche, sicché i **documenti reddituali** dei coniugi possono essere oggetto di **accesso difensivo**; e la pronuncia del Tar Lazio (sentenza n. 10273) secondo cui gli studenti che scelgono di **non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica** hanno il diritto di pretendere che la definizione delle **attività alternative** sia tempestiva, pena la violazione del principio di non discriminazione religiosa.

C'è reato tentato di atti sessuali con minore se l'adulto propone per via telematica incontri a una quattordicenne

PUBBLICITÀ / PUBBLICITÀ / PUBBLICITÀ / PUBBLICITÀ / PUBBLICITÀ NELLE CORTI

LE SENTENZE IN PILLOLE

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE		
LICENZIAMENTI - Corte di cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza n. 5 ottobre 2020 n. 21306	Per individuare i lavoratori destinatari del licenziamento collettivo per riduzione del personale non è necessario che la comparazione investa l'intero complesso aziendale, purché la restrizione dell'indagine a una singola unità produttiva sia giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con le indicazioni della comunicazione ex articolo 4, comma 3, della legge 223/1991, acquisite in sede di esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Ad affermarlo è la Cassazione, per la quale dunque il licenziamento collettivo è valido anche se riguarda una sola unità produttiva, ricadendo sul datore di lavoro l'onere della prova dei motivi di tale delimitazione. Per i giudici di legittimità il rigoroso onere di allegazione del datore di lavoro è dovuto alla particolarità della procedura di licenziamento collettivo che prevede un necessario confronto con le organizzazioni sindacali sui motivi della restrizione della platea dei lavoratori da comparare.	Licenziamento collettivo valido anche se riguarda una sola unità produttiva <i>Marcello Trombetta</i> Norme e Tributi Plus Diritto 13 ottobre 2020

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
<p>LICENZIAMENTI - Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 13 ottobre 2020 n. 22075</p>	<p>È legittimo il licenziamento del funzionario di Poste italiane, a seguito del patteggiamento di una condanna per violenza privata e molestie telefoniche, anche se nel corso del procedimento ha ricevuto una promozione a direttore di filiale, considerato che non aveva informato la società dell'imputazione.</p> <p>Difatti, l'avanzamento di carriera non può essere valutato come rinuncia al procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, rimasto ignaro della vicenda penale.</p> <p>Ad affermarlo è la Corte di cassazione accogliendo il ricorso presentato da Poste italiane.</p> <p>Per i giudici di legittimità il fatto che il dipendente avesse taciuto la pendenza del procedimento penale non poteva spiegarsi con il carattere personale della vicenda. Anzi, sul punto vale il Ccnl dei dipendenti di Poste Italiane, che contempla la possibilità di licenziare senza preavviso il lavoratore che riporti una condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario.</p>	<p>Licenziabile il dipendente promosso che non ha informato del procedimento penale conclusosi con patteggiamento</p> <p><i>Francesco Machina Grifeo</i> Norme e Tributi Plus Diritto 13 ottobre 2020</p>
<p>LAVORO - Corte costituzionale - Sentenza 14 ottobre 2020 n. 212</p>	<p>È illegittimo l'articolo 6, comma 2, della legge 604/1966, così come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 183/2010 nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.</p> <p>A dirlo è la Corte costituzionale che si è espressa in merito alla vicenda di un lavoratore disabile, che aveva impugnato tempestivamente con ricorso d'urgenza il provvedimento con cui il datore di lavoro disponeva il trasferimento nella sede situata in un'altra regione, ma che non aveva promosso anche il giudizio di merito nel termine di 180 giorni fissato dalla legge. Per la Consulta, dunque, il lavoratore che impugna solo con ricorso cautelare anziché con ricorso ordinario il trasferimento, ovvero altri atti del datore di lavoro soggetti a decadenza, compreso il licenziamento, non incappa nelle preclusioni previste dalla legge.</p>	<p>Lavoro, il solo ricorso cautelare sufficiente per bloccare la decadenza</p> <p><i>Giampiero Falasca</i> Norme e Tributi Plus Diritto 14 ottobre 2020</p>
<p>CONSUMATORI - Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 14 ottobre 2020 n. 22146</p>	<p>«In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente».</p> <p>Ad affermare tale principio è la Cassazione in relazione alla vicenda che ha coinvolto un automobilista e la Renault.</p> <p>Nello specifico, a due anni dall'acquisto e nonostante i continui ricoveri in officina, per lo più mediante carroattrezzi, la vettura non era mai stata riparata in modo soddisfacente, al punto da non consentire mai un impiego regolare del mezzo.</p>	<p>Beni difettosi, se la riparazione non è efficace resta possibile chiedere la risoluzione del contratto</p> <p><i>Francesco Machina Grifeo</i> Norme e Tributi Plus Diritto 14 ottobre 2020</p>
<p>DIFFAMAZIONE - Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 12 ottobre 2020 n. 21969</p>	<p>È diffamatoria la pratica giornalistica di richiamare negli articoli di giornale atti giudiziari individuanti ipotesi accusatorie risalenti nel tempo senza averne verificato gli esiti.</p> <p>Il giornalista, infatti, è sempre tenuto ad accertare la veridicità di quanto scrive senza la possibilità di difendersi dietro il diritto di cronaca, neppure quando riporti spezzoni di indagini contenute in atti giurisdizionali non definitivi che come tali necessariamente devono sfociare in una conclusione positiva o negativa nei confronti dell'indagato.</p> <p>Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso dell'Editore di un quotidiano contro la condanna a risarcire 30 mila euro in favore degli eredi di un avvocato erroneamente indicato come destinatario di una indagine della Dda per traffico d'armi.</p> <p>Per la Corte, dunque, la fonte giudiziaria non esonera il giornalista da un controllo sugli esiti dell'indagine che nel frattempo si era chiusa con una archiviazione.</p>	<p>Diffamazione per il giornalista che riporta indagini passate senza informare degli esiti successivi</p> <p><i>Francesco Machina Grifeo</i> Norme e Tributi Plus Diritto 15 ottobre 2020</p>

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA PENALE		
REATI SESSUALI - Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 13 ottobre 2020 n. 28454	Integra il tentativo di atti sessuali con minore la condotta dell'adulto che propone incontri, mai verificatisi, a un giovane non ancora quattordicenne, dopo un intenso rapporto telematico e telefonico a sfondo sessuale. Ad affermarlo è la Cassazione confermando la misura cautelare disposta per l'uomo, il quale chiedeva la derubricazione nel reato di molestia, sulla considerazione che gli incontri non si erano di fatto mai verificati. La Suprema corte spiega che nella vicenda non è ravvisabile un mero invito, tale da rientrare nella fattispecie della molestia, ma è configurabile chiaramente il reato ex articolo 609- <i>quater</i> del codice penale, avendo l'uomo proposto incontri di persona e indotto da tempo il minore, attraverso telefono o internet, a inviare foto che lo ritraggano nudo e in pose sessuali.	Tentata violenza proporre incontri al minore dopo intensi rapporti "a distanza" a sfondo sessuale <i>Paola Rossi</i> Norme e Tributi Plus Diritto 13 ottobre 2020
RESPONSABILITÀ MEDICA - Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 12 ottobre 2020 n. 28294	La prova controfattuale della responsabilità del medico nel decesso di un paziente, affetto da gravi patologie tumorali, non può basarsi unicamente su di un coefficiente di probabilità statistica, ma deve sempre essere riportata al fatto storico. In altri termini, non ci si può soltanto basare sulla probabilità statistica del verificarsi dell'evento, ma occorre fondare il giudizio di responsabilità penale sulla probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo con rinvio il ricorso di un chirurgo condannato per omicidio colposo per non aver disposto l'esame istologico sul materiale resecato. La Suprema corte richiama la differenza fra probabilità statistica e probabilità logica: la prima attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi; la seconda attiene alla verifica ulteriore, sulla base dell'intera evidenza disponibile, circa l'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento ai fini della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale.	Cancro, no alla condanna del chirurgo solo in base ai dati statistici di sopravvivenza <i>Francesco Machina Grifeo</i> Norme e Tributi Plus Diritto 13 ottobre 2020
MISURE DI SICUREZZA - Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 14 ottobre 2020 n. 28575	In tema di misure di sicurezza, se viene concessa la libertà vigilata con obbligo di dimora presso una struttura sanitaria, non è necessario che l'imputato per uscire debba fare espressa richiesta al giudice. La libertà vigilata non può, infatti, convertirsi in una misura detentiva. Ad affermarlo è la Cassazione che ritenuto non legittima la misura di sicurezza con obbligo di dimora disposta a carico di un uomo accusato di <i>stalking</i> nei confronti di moglie e figlia, accompagnata da un divieto assoluto di allontanamento dalla comunità terapeutica senza l'autorizzazione del giudice o dei sanitari. Per la Suprema corte le modalità di esecuzione della misura non devono essere tali da snaturare la misura di sicurezza, assimilandola nei fatti a un provvedimento detentivo.	Libertà vigilata illegittima se non ci si può mai allontanare <i>Giovanni Negri</i> Norme e Tributi Plus Diritto 14 ottobre 2020
REATI SESSUALI - Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 ottobre 2020 n. 28675	La sudditanza della moglie al marito "padre-padrone" che compie atti sessuali con la figlia minore non determina il riconoscimento delle attenuanti generiche per la donna, condannata in concorso in violenza sessuale assieme al marito. Ad affermarlo è la Cassazione che respinge il ricorso della donna sottolineando come con congrua e logica motivazione i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, rimarcando la tenera età della vittima e la grave compromissione dell'equilibrio psichico della stessa, ovvero elementi preminenti rispetto alla sudditanza verso il marito dell'imputata, la quale avrebbe dovuto salvaguardare la salute e libertà sessuale della figlia minore, del tutto indifesa di fronte alle violenze del padre.	Se il padre violenta la figlia la madre succube non ha diritto ad attenuanti <i>Paola Rossi</i> Norme e Tributi Plus Diritto 15 ottobre 2020

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: 70138309 - A. NELLE CORTI

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
FINANZIAMENTI ILLECITI - Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 16 ottobre 2020 n. 28796	Una fondazione non può essere equiparata a un partito politico, perlomeno per quanto riguarda il reato di finanziamento illecito. Ad affermarlo è la Cassazione secondo la quale è sì vero che la legge Spazzacorrotti ha provveduto ad una assimilazione tra fondazioni e partiti politici, ma ciò vale solo per le materie espressamente previste dalla legge. Di conseguenza, la Suprema corte ha annullato il sequestro di documenti e pc nell'ambito dell'indagine penale sulla Fondazione Open, accogliendo il ricorso di Marco Carrai, imprenditore legato al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per il tribunale del riesame, invece, la Fondazione rappresentava l'articolazione di un partito e che, in questa veste, aveva provveduto a finanziare il partito stesso e alcuni sui parlamentari. Secondo i giudici di legittimità, dunque, non si è verificata la trasgressione dell'articolo 7 della legge 195/1974, che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. Per i giudici di legittimità, inoltre, non basta una semplice coincidenza di finalità politiche, ma occorre anche «una concreta simbiosi operativa» che faccia ritenere inserita la fondazione nel partito in maniera tale che finanziamenti destinati alla fondazione possano essere considerati indirizzati anche al partito.	«Spazzacorrotti» irrilevante sul finanziamento ai partiti <i>Giovanni Negri</i> Norme e Tributi Plus Diritto 16 ottobre 2020
DIRITTO AMMINISTRATIVO		
SCUOLA - Tar Lazio - Sezione III bis - Sentenza 9 ottobre 2020 n. 10273	Gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di pretendere che la definizione delle attività alternative non venga rinviata, come accade di solito, all'inizio dell'anno scolastico, ma che sia tempestiva. Solo in questo modo, infatti, non si mette a rischio il principio di non discriminazione religiosa. Ad affermarlo è il Tar Lazio con la sentenza che ha accolto sul tema il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) contro il ministero dell'Istruzione annullando la circolare del Miur del 17 dicembre 2012 n. 96 limitatamente alla parte in cui dispone che la scheda relative alle scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sia consegnata ad inizio anno scolastico.	Ora di religione, stop ritardi su materie alternative o rischio discriminazione <i>Francesco Machina Grifeo</i> Norme e Tributi Plus Diritto 13 ottobre 2020
DIRITTO DI ACCESSO - Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Sentenza 25 settembre 2020 n. 19	«Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dalla previsione dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia». Ad affermarlo è l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui dunque è pienamente configurabile l'accesso ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari di terzi e tale diritto si esercita indipendentemente dalle norme processuali civilistiche, mediante estrazione di copia.	Il diritto di accesso ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari di terzi sussiste e si esercita indipendentemente dalle norme processuali civilistiche <i>Fabio Andrea Bifulco</i> Norme e Tributi Plus Diritto 16 ottobre 2020